Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 54 del 5 marzo 1988 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 5 marzo 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 1988.

Approvazione dei requisiti minimi di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo, dei criteri di selezione delle imprese, nonché della convenzione-tipo per l'affidamento dei lavori in concessione, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1987, n. 80, recante norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 1988.

Approvazione dei requisiti minimi di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo, dei criteri di selezione delle imprese, nonché della convenzione-tipo per l'affidamento dei lavori in concessione, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1987, n. 80, recante norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 17 febbraio 1987, n. 80, recante norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche;

Visto l'art. 3, comma 4, della predetta legge, che demanda ad un'apposita commissione la determinazione dei requisiti minimi di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo che le imprese, i loro consorzi o raggruppamenti temporanei devono possedere ai fini dell'affidamento in concessione, nonché dei criteri in base ai quali scegliere le imprese da invitare, e la predisposizione — sentiti gli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti e dei geometri — della convenzione-tipo per l'affidamento dei lavori in concessione;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 14 aprile 1987, n. 1277, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° giugno 1987, n. 125, con cui è stata nominata la predetta commissione;

Vista la nota n. 199/UL in data 3 febbraio 1988, con cui il Ministero dei lavori pubblici ha trasmesso gli elaborati predisposti dalla commissione;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 17 febbraio 1987, numero 80;

EMANA

il presente decreto

Art. 1.

Sono approvati, nel testo allegato al presente decreto, i requisiti minimi di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo che le imprese, i loro consorzi o raggruppamenti temporanei devono possedere ai fini dell'affidamento in concessione ai sensi della legge 17 febbraio 1987, n. 80, ed i criteri per la selezione delle imprese da invitare alla procedura ristretta di aggiudicazione qualora il numero delle richieste di partecipazione sia superiore a quindici (allegato 1), nonché la convenzione tipo per l'affidamento dei lavori in concessione (allegato 2).

Roma, addì 27 febbraio 1988

Il Presidente: GORIA

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI SELETTIVI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA RISTRETTA DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 17 FEBBRAIO 1987, N. 80.

Art. 1.

1. I requisiti minimi di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo che i candidati devono possedere per essere ammessi a partecipare alle gare indette dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dalle aziende autonome, dagli enti locali e dagli enti pubblici non economici, ai fini dell'affidamento di concessioni regolate dalla legge n. 80 del 1987 ed i criteri di scelta di cui all'art. 3, comma 4, della predetta legge, sono stabiliti nelle tabelle 1, 2 e 3 e relative note esplicative, allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.

2. Le misure percentuali dei valori minimi dei requisiti riportati nella tabella 1 sono stabilite nei successivi articoli 2 e 3, rispettivamente per i candidati che intendono partecipare singolarmente e per quelli che intendono partecipare riuniti in consorzi o in raggruppamenti temporanei.

3. Il requisito di cui alla tabella 2 deve essere posseduto dal candidato che si presenta singolarmente, ovvero da ciascuna impresa che intende partecipare riunita in consorzio o in raggruppamento temporaneo.

Art. 2.

1. L'impresa singola deve essere in possesso dei requisiti di cui alla tabella 1 in misura non inferiore al 100% (cento per cento) del valore minimo fissato per ciascun requisito.

Art. 3.

1. Ogni impresa facente parte di raggruppamenti temporanei costituiti ai sensi degli articoli 20 e seguenti della legge 8 agosto 1977, n. 584, o di consorzi costituiti ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, deve essere in possesso di ciascuno dei requisiti di cui alla tabella 1, nelle misure percentuali di seguito specificate, fermo restando che il totale dei valori corrispondenti a ciascun requisito non deve essere inferiore al 100% (cento per cento) del valore minimo fissato per ciascuno di essi.

2. Nel caso di cui all'art. 21, comma 1, della legge n. 584 del 1977, come modificato dall'art. 9 della legge 8 ottobre 1984, n. 687 (integrazione orizzontale), il raggruppamento temporaneo o il consorzio devono essere formati:

a) da una impresa, che nel raggruppamento temporaneo svolge la funzione di capogruppo, in possesso dei requisiti di cui alla tabella 1 in misura percentuale non inferiore al 50% (cinquanta per cento) dei valori minimi ivi fissati;

b) da altre imprese, che nel raggruppamento temporaneo svolgono la funzione di mandanti, ognuna delle quali in possesso di ciascuno di detti requisiti in misura non inferiore al 10% (dieci per cento).

3. L'impresa di cui alla lettera *a)* del precedente comma 2 si intende comunque in possesso:

a) del requisito contrassegnato con la lettera *A* della tabella 1, se il relativo valore di «cifra d'affari convenzionale triennale» (come definita alla voce n. 3 delle note esplicative delle tabelle 1, 2 e 3) non è inferiore a 300 (trecento) miliardi di lire;

b) del requisito contrassegnato con la lettera *B* della tabella 1, se il relativo valore di «patrimonio netto» (come definito alla voce n. 5 delle dette note esplicative) non è inferiore a 9,6 (nove virgola sei) miliardi di lire;

c) del requisito contrassegnato con la lettera *C* della tabella 1, se il relativo valore di «affidamenti per cassa e prestito soci» (come definiti alle voci n. 6 e n. 7 delle dette note esplicative delle tabelle 1, 2 e 3) non è inferiore a 6 (sei) miliardi di lire;

d) del requisito contrassegnato con la lettera *D* della tabella 1, se il relativo valore di «attrezzature e mezzi d'opera» (come definiti alla voce n. 8 delle dette note esplicative) non è inferiore a 18 (diciotto) miliardi di lire;

e) del requisito contrassegnato con la lettera *E* della tabella 1, se il relativo valore di «importo salari e stipendi attività propria e indiretta triennale» (come definito alla voce n. 9 delle dette note esplicative) non è inferiore a 36 (trentasei) miliardi di lire.

4. Ciascuna impresa di cui alla lettera *b)* del precedente comma 2 si intende comunque titolare:

a) del requisito contrassegnato con la lettera *A* della tabella 1, se il rispettivo valore di «cifra d'affari convenzionale triennale» (come sopra definita) non è inferiore a 150 (centocinquanta) miliardi di lire;

b) del requisito contrassegnato con la lettera *B* della tabella 1, se il rispettivo valore di «patrimonio netto» (come sopra definito) non è inferiore a 4,8 (quattro virgola otto) miliardi di lire;

c) del requisito contrassegnato con la lettera *C* della tabella 1, se il rispettivo valore di «affidamenti per cassa e prestito soci» (come sopra definiti) non è inferiore a 3 (tre) miliardi di lire;

d) del requisito contrassegnato con la lettera *D* della tabella 1, se il rispettivo valore di «attrezzature e mezzi d'opera» (come sopra definiti) non è inferiore a 9 (nove) miliardi di lire;

e) del requisito contrassegnato con la lettera *E* della tabella 1, se il rispettivo valore di «importo salari e stipendi attività propria e indiretta triennale» (come sopra definito) non è inferiore a 18 (diciotto) miliardi di lire.

5. Nel caso di cui all'art. 21, comma 2, della legge n. 584 del 1977, come sostituito dall'art. 9 della legge n. 687 del 1984 (integrazione verticale), il raggruppamento temporaneo o il consorzio devono essere formati da imprese ognuna delle quali in possesso di ciascuno dei requisiti di cui alla tabella 1, con valori non inferiori ai valori minimi fissati nella tabella stessa moltiplicati per il rapporto tra importo di concessione di propria competenza e importo totale della concessione. Qualora l'importo delle opere prevalenti implichi il possesso dei requisiti di cui alla tabella 1 con valori superiori a quelli indicati nel precedente comma 3, detti valori possono essere raggiunti anche mediante la somma dei valori dei requisiti di più imprese, purché un'impresa, che nel raggruppamento temporaneo svolge la funzione di capogruppo, abbia requisiti con valori almeno pari a quelli di cui al precedente comma 3 e le altre abbiano requisiti con valori almeno pari a quelli di cui al precedente comma 4. Qualora l'importo delle opere scorporate implichi il possesso dei requisiti di cui alla tabella 1 con valori superiori a quelli indicati nel precedente comma 4, detti valori possono essere raggiunti anche mediante la somma dei valori dei requisiti di più imprese, purché ciascuna abbia requisiti con valori almeno pari a quelli di cui al precedente comma 4.

6. I consorzi di cooperative di produzione e lavoro, disciplinati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e relativo regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, dal decreto legge del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, nonché dalla legge 17 febbraio 1971, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni, partecipano alle gare di cui alla legge n. 80 del 1987 — singolarmente ovvero riuniti in raggruppamenti temporanei o in consorzi con altre imprese — documentando o di essere essi stessi in possesso dei requisiti di cui alle tabelle 1 e 2, con valori non inferiori a quelli minini ivi fissati, oppure che ne sono in possesso, nella misura percentuale prevista ai successivi commi 7 e 8, le cooperative loro consorziate, nominativamente indicate, per conto delle quali i consorzi dichiarano di partecipare.

7. Nel caso in cui il consorzio partecipi singolarmente, i valori dei requisiti della tabella 1, posseduti dalle cooperative che esso ha indicato, devono corrispondere a quanto prescritto, per i raggruppamenti temporanei e i consorzi, all'art. 1, comma 3, e ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

8. Nel caso in cui il consorzio partecipi a raggruppamenti temporanei o consorzi costituiti con altre imprese, esercitando il ruolo di impresa di cui alla lettera *b)* del precedente comma 2, tutte le cooperative da esso indicate devono essere in possesso dei requisiti della tabella 1 in misura non inferiore a quella prescritta per le imprese di cui alla lettera *b)* del precedente comma 2; ove, invece, il consorzio partecipi a raggruppamenti temporanei o consorzi costituiti con altre imprese esercitando il ruolo di impresa di cui alla lettera *a)* del precedente comma 2, una delle cooperative tra quelle da esso indicate, deve essere in possesso dei requisiti della tabella 1 in misura non inferiore a quella prescritta per le imprese di cui alla lettera *a)* del precedente comma 2 e le altre cooperative devono esserlo almeno nella misura minima prescritta per le imprese di cui alla lettera *b)* del precedente comma 2.

9. L'impresa — tenuta a dimostrare il possesso del requisito contrassegnato con la lettera *A)* della tabella 1, attraverso una «cifra d'affari convenzionale triennale» (come definita alla voce 3 delle note esplicative delle tabelle 1, 2 e 3) con valore non inferiore a 300 (trecento) miliardi di lire — deve aver sottoposto i propri bilanci a certificazione redatta, secondo le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, da una società iscritta all'albo speciale delle società di revisione di cui alla delibera Consob 26 aprile 1980, n. 699.

10. In via transitoria, ove l'impresa non abbia già sottosposto a certificazione i propri bilanci, deve avere almeno validamente conferito l'incarico di certificare il bilancio a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello di conferimento dell'incarico stesso e, comunque, a partire dal bilancio relativo all'esercizio 1990.

Art. 4.

1. L'amministrazione o ente concedente — qualora in sede di avviso di gara abbia dato notizia di volersi avvalere della facoltà di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 80 del 1987, ed il numero dei candidati in possesso dei requisiti minimi previsti dalle tabelle 1 e 2 risulti superiore al numero massimo fissato nel predetto avviso — provvede alla relativa scelta utilizzando — oltre al criterio preferenziale previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 80 del 1987 — i criteri ed i punteggi riportati nella tabella 3 e relative note esplicative.

2. Qualora i valori dei criteri posseduti dai candidati siano compresi fra quelli indicati come massimi e minimi, i punteggi da assegnare sono determinati mediante le seguenti formule:

(per i criteri n. 1, 2, 3, e 4) $\left(\frac{A}{B-C} \times (D-C)\right)$

(per il criterio n. 5) $\left(\frac{A}{B-C} \times (B-D)\right)$

dove:

A = punteggio massimo;
B = valore massimo;
C = valore minimo;
D = valore posseduto dal candidato.

3. Qualora i valori dei criteri posseduti dai candidati siano maggiori di quelli indicati come massimi, i punteggi da assegnare sono pari ai punteggi stabiliti per i valori massimi; qualora invece, siano minori di quelli indicati come minimi i punteggi da assegnare sono pari ai punteggi stabiliti per i valori minimi.

4. Qualora il candidato sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio, i valori relativi alle voci 3, 12, 13, 14, 15, 17, di cui alle citate note esplicative, vanno calcolati sommando i valori relativi alle singole imprese riunite o consorziate, mentre il valore relativo alla voce 16 di cui alle sopracitate note, va calcolato con riferimento ad una sola impresa del raggruppamento o consorzio.

5. Con i criteri ed i punteggi suddetti l'amministrazione forma una graduatoria in base alla quale vengono scelti, in via prioritaria, i candidati di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 80 del 1987, e, quindi, eventualmente, i candidati privi del requisito preferenziale ora detto.

6. Ai fini del precedente comma 5, i candidati di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 80 del 1987, sono quelli che comprendono almeno una impresa dotata delle seguenti caratteristiche:

a) aver eseguito, complessivamente negli ultimi tre esercizi, nella regione dove si dovranno realizzare le opere della concessione, lavori diretti e indiretti per una «cifra d'affari» (come definita nella voce 3 delle note esplicative delle tabelle 1, 2 e 3) più elevata rispetto a ciascuna delle cifre d'affari in questione relative ad ogni altra regione, purché tale cifra non sia inferiore al 20% (venti per cento) del totale delle suddette cifre d'affari;

b) avere, nel raggruppamento o nel consorzio, una quota di partecipazione non inferiore al 10% (dieci per cento).

7. Qualora l'ultimo posto utile della graduatoria sia occupato da più di un candidato a pari punteggio, calcolato fino alla terza cifra decimale, l'invito è esteso a tutti i candidati che occupino tale posto, anche in soprannumero rispetto al numero limite fissato nell'avviso di gara di cui all'art. 5 della legge n. 80 del 1987.

Art. 5.

1. La domanda dei candidati di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 80 del 1987, deve essere corredata da una dichiarazione, resa dal legale rappresentante con sottoscrizione autenticata, con la quale vengono specificati, a pena di inammissibilità, oltre il possesso dei requisiti di legge anche:

a) i valori in lire delle voci numeri 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 di cui alle note esplicative delle tabelle 1, 2 e 3; i valori in lire relativi ai singoli elementi costitutivi degli indici aziendali di cui alla tabella 2; i valori in lire delle voci numero 12, 13, 14, 15, 16, 17 delle note esplicative delle tabelle 1, 2 e 3;

b) il possesso, ove necessario, della certificazione di bilancio, ovvero l'avvenuta assunzione della deliberazione di conferimento d'incarico per la certificazione medesima;

c) la percentuale dei lavori che il candidato si impegna ad affidare ad imprese di cui alla voce 11 delle note esplicative delle tabelle 1, 2 e 3, nell'ambito della misura massima indicata dall'amministrazione o ente concedente nell'avviso di cui all'art. 5 della legge n. 80 del 1987;

d) i valori in lire delle «cifre d'affari in lavori attività propria e indiretta triennale» (come definite alla voce 2 delle note esplicative delle tabelle 1, 2 e 3) relativi alle quote realizzate nelle singole regioni;

e) l'adeguatezza organizzativa ed il possesso delle capacità tecniche, amministrative, progettuali e gestionali necessarie per l'assolvimento dei compiti derivanti dall'esecuzione della concessione, mediante l'indicazione degli eventuali titoli di studio dell'imprenditore e precisi elementi sulle risorse professionali che, a qualunque titolo, si intendono impiegare nella progettazione delle opere oggetto della concessione e sui soggetti tecnici ed amministrativi che esplicano funzioni direttive, a tempo pieno, presso l'impresa. Ove le opere da realizzare siano di speciale natura e le esigenze da soddisfare richiedano specifiche competenze tecniche, artistiche, scientifiche e tecnologiche, dovrà essere fornito il particolareggiato *curriculum* professionale dei soggetti o dei gruppi di professionisti di cui l'impresa dispone o disporrà;

f) la ripartizione delle quote di partecipazione delle singole imprese nell'ambito del raggruppamento o consorzio candidato.

2. Gli elementi riportati nella dichiarazione di cui al precedente comma 1 devono riguardare, ove previsto, ciascuna impresa partecipante al raggruppamento temporaneo o al consorzio candidato.

3. Sulla base degli elementi di cui al precedente comma 1, l'amministrazione o ente concedente forma una graduatoria e, ai candidati utilmente classificati ai fini dell'invito, chiede di presentare, entro un termine variabile da 10 a 15 giorni, le certificazioni, le attestazioni, le dichiarazioni di legge ed i seguenti documenti:

a) copia conforme della situazione patrimoniale e del rendiconto economico relativamente agli ultimi tre esercizi; tale documentazione dovrà essere predisposta, anche per i casi in cui non sia altrimenti obbligatorio, secondo i criteri dettati rispettivamente dagli articoli 2424 e 2425-*bis* del codice civile;

b) situazione patrimoniale e rendiconto economico, relativi a ciascuno degli ultimi tre esercizi, riclassificati secondo gli schemi di cui alle allegate tabelle 4, 5 e 6 e relative note esplicative alla tabella 6; tali documenti devono essere corredati da una dichiarazione, con sottoscrizione autenticata, resa dal presidente del collegio sindacale, ovvero, in mancanza di tale organo, dal legale rappresentante dell'impresa, attestante la loro corrispondenza alle risultanze dei bilanci di cui alla precedente lettera *a)*;

c) copia conforme della relazione di certificazione dei bilanci, ovvero copia conforme della delibera di conferimento dell'incarico di certificazione a società di revisione iscritte all'albo speciale e della relativa lettera di accettazione, ove necessario ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10;

d) situazione patrimoniale e rendiconto economico, relativi agli ultimi tre esercizi, riclassificati e completi delle dichiarazioni secondo quanto indicato alla precedente lettera *b)*, riguardanti l'attività dei consorzi e/o società consortili di cui l'impresa fa parte, corredati altresì da dichiarazione sottoscritta e autenticata, come indicato alla precedente lettera *b)*, attestante le quote di competenza dell'impresa;

e) dichiarazioni di cui alla voce 6 delle note esplicative delle tabelle 1, 2 e 3, concernenti le linee di credito per cassa a breve;

f) dichiarazione resa dal legale rappresentante, con sottoscrizione autenticata, riguardante:

1) l'elenco ed il valore di comune commercio delle attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico dei quali il candidato ha la disponibilità a qualsiasi titolo;
2) l'elenco dei lavori assimilabili (così come definiti alla voce 15 delle note esplicative delle tabelle 1, 2 e 3), corredato da attestazioni di conformità rilasciate dai committenti, con l'indicazione dell'importo, del periodo e del luogo di esecuzione degli stessi, nonché della specifica del lavoro di cui alla voce 16 delle note esplicative delle tabelle 1, 2 e 3;
3) portafoglio ordini (come definito alla voce 17 delle note esplicative delle tabelle 1, 2 e 3) con indicazione del nominativo del committente, dell'importo, del luogo di esecuzione, della durata e della data di stipula del contratto, ovvero della consegna dei lavori sotto riserva di legge.

4. Le certificazioni, le attestazioni, le dichiarazioni e la documentazione di cui al precedente comma 3, devono riguardare ciascuna impresa partecipante al raggruppamento temporaneo o al consorzio candidato.

5. Ove la dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 1 risulti difforme dalla documentazione di cui al precedente comma 3, l'amministrazione o ente concedente colloca l'interessato nella posizione di graduatoria che gli compete in base al riscontro documentale, salvo che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, lettera *g)*, della legge n. 584 del 1977 ai fini dell'eventuale esclusione del candidato dalla gara e correlativa segnalazione all'albo nazionale dei costruttori, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 20 e 21 legge 10 febbraio 1962, n. 57. In tali ipotesi — ai fini del raggiungimento del numero di candidati fissato nell'avviso di gara di cui all'art. 5 della legge n. 80 del 1987 — la documentazione su indicata viene richiesta, se necessario, a chi eventualmente occupi il posto resosi utile. La lettera di invito di cui all'art. 3, comma 8, della legge n. 80 del 1987 è trasmessa ai candidati che, a seguito delle predette verifiche, risultino utilmente collocati in graduatoria.

Art. 6.

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, nell'avviso di cui all'art. 5 della legge n. 80 del 1987, l'amministrazione o ente concedente, indica, con riguardo a ciascuna procedura concessoria, anche i seguenti elementi:

a) il numero, comunque non inferiore a quindici, di candidati da invitare (nel caso di esercizio della facoltà di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 80 del 1987);

b) la percentuale delle opere da affidare, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 80 del 1987, ad imprese che, dotate di capacità adeguate all'importo dei lavori da eseguire, hanno sede legale nella regione in cui si dovranno realizzare i lavori;

c) l'importo delle opere prevalenti e scorporabili relative alla concessione, con indicazione delle richieste categorie e classifiche dell'albo nazionale dei costruttori, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 687 del 1984;

d) la percentuale minima di cui al requisito contrassegnato con la lettera *D* della tabella 1;

e) il tempo, espresso in mesi, rispettivamente per la progettazione esecutiva e per la realizzazione delle opere;

f) la percentuale della cauzione definitiva di cui all'articolo 11 della legge n. 80 del 1987.

TABELLA 1

REQUISITI E VALORI

A) Cifra d'affari convenzionale triennale (3)	— Per concessioni di importo totale < 100 miliardi	≥ («P» × importo totale concessione) (il valore del parametro «P» si calcola secondo la formula indicata alla voce 4 delle note esplicative delle tabelle 1, 2, 3)
	— Per concessioni di importo totale ≥ 100 miliardi	≥ (2,5 × importo totale concessione)
B) Patrimonio netto (5)		≥ (0,08 × importo totale concessione)
C) Affidamenti di cassa (6) e prestito soci (7)		≥ (0,05 × importo totale concessione)
D) Attrezzature e mezzi d'opera (8)		≥ («Q» × importo totale concessione) (il parametro «Q» è fissato fra 0,10 e 0,15 dal concedente, in base alla tipologia delle opere)
E) Importo salari e stipendi attività propria e indiretta triennale (9)		≥ (0,12 × cifra d'affari convenzionale triennale minima richiesta) (10)

TABELLA 2

Il requisito economico-finanziario globale si ricava utilizzando la matrice sottoriportata.

Essa è costituita da indici aziendali che vanno calcolati, relativamente agli ultimi tre esercizi, mediante le poste dei bilanci riclassificati secondo le tabelle 4, 5 e 6 e note esplicative alla tabella 6, tutte allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.

È in facoltà dell'impresa scegliere fra l'uso dell'indice «ROI» o quello dell'«indice di redditività assoluta».

Ciascun indice è considerato positivo se per almeno due esercizi sugli ultimi tre è risultato superiore al valore minimo sotto stabilito.

Il requisito è positivo se almeno due indici su tre risultano positivi.

Ai fini della determinazione degli indici aziendali le partite di giro possono essere stralciate dalla situazione patrimoniale, purché opportunamente documentate e giustificate già in sede di presentazione dei bilanci.

MATRICE DEL REQUISITO ECONOMICO-FINANZIARIO GLOBALE

Indici aziendali	Valori	19XX	19XY	19XZ	Positività o negatività del singolo indice
$\frac{\text{Patrimonio netto}}{\text{Totale attività}}$ (indice di composizione delle fonti)	0,09				
$\frac{\text{Attività disponibili}}{\text{Passività a breve}}$ (indice di disponibilità)	1,00				
$\frac{\text{Risultato operativo}}{\text{Totale attività}}$ (indice ROI)	0,02				
$\frac{\text{Risultato economico netto}}{\text{Totale attività}}$ (indice di redditività assoluta)	0,01				
Positività o negatività del requisito economico finanziario globale . . .					

TABELLA 3

Criteri di scelta	Valori		Punteggi
1) Importo lavori assimilabili nel quinquennio (15)	Valore minimo	0,00% (zero per cento) dell'importo totale della concessione	0
	Valore massimo	70% (settanta per cento) dell'importo totale della concessione	150
2) Lavoro assimilabile d'importo massimo (16)	Valore minimo	10% (dieci per cento) dell'importo totale della concessione	0
	Valore massimo	20% (venti per cento) dell'importo totale della concessione	150
3) Importo totale salari e stipendi attività propria triennale (14) ——— Cifra d'affari globale attività propria triennale (12)	Valore minimo	12% (dodici per cento)	0
	Valore massimo	20% (venti per cento)	200
4) Cifra d'affari convenzionale triennale (3)	Valore minimo	100% del valore minimo risultante dall'applicazione del requisito *A* della tabella 1	0
	Valore massimo	140% (centoquaranta per cento) del valore minimo risultante dall'applicazione del requisito *A* della tabella 1	100
5) Portafoglio ordini (17) ——— Cifra d'affari in lavori attività propria e indiretta media triennale (13)	Valore minimo	3 (tre)	100
	Valore massimo	7 (sette)	0
6) Valore della percentuale affidamento esecuzione lavori ad imprese locali (11)	Punteggio pari alla percentuale indicata dal candidato moltiplicata per mille. Il punteggio massimo attribuibile è pari alla percentuale fissata dal concedente per le imprese di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 80 del 1987, moltiplicata per mille.		

NOTE ESPLICATIVE TABELLE 1, 2 E 3

1) *Cifra d'affari globale attività propria e indiretta triennale*

Totale, riferito agli ultimi tre esercizi, del valore della produzione globale dell'attività propria e del valore della produzione relativa ai soli lavori dell'attività indiretta, ricavato quest'ultimo valore, in misura pari alle quote di propria competenza, dai bilanci delle società eventualmente costituite da associazioni temporanee, delle società ex art. 23 *bis* della legge n. 584 del 1977 e dei consorzi dei quali l'impresa fa parte, purché abbiano svolto attività d'impresa fatturando direttamente al committente senza ricevere fatture da parte delle imprese consorziate in relazione alle quote dei lavori da esse eseguite.

Il valore della produzione comprende per ogni esercizio:

a) Il totale dei ricavi netti così suddivisi:
(*a*1) ricavi per lavori in conto proprio ed in conto terzi;
(*a*2) ricavi per vendite di prodotti finiti;
(*a*3) ricavi diversi;

b) (+/—) La variazione del magazzino così composta:
(*b*1) lavori in corso in conto proprio ed in conto terzi;
(*b*2) prodotti finiti relativi all'attività di costruzione;
(*b*3) prodotti finiti destinati alla vendita;

c) (+) Produzione interna di immobilizzazioni tecniche;

d) (—) Acquisti dei prodotti finiti destinati alla vendita.

2) *Cifra d'affari in lavori attività propria e indiretta triennale*

Totale, riferito agli ultimi tre esercizi, del valore della produzione relativa ai soli lavori, sia dell'attività propria e sia di quella indiretta (come definita alla precedente voce 1).

Il valore della produzione comprende per ogni esercizio:

a) il totale dei ricavi netti relativi ai soli lavori in conto proprio ed in conto terzi (vedi lettera (*a*1) della precedente voce 1);

b) (+/—) La variazione del magazzino così composta:

(*b*1) lavori in corso in conto proprio ed in conto terzi (vedi lettera (*b*1) della precedente voce 1);

(*b*2) prodotti finiti relativi all'attività di costruzione (vedi lettera (*b*2) della precedente voce 1).

3) *Cifra d'affari convenzionale triennale*

È ricavata dalla somma della «cifra d'affari in lavori attività propria e indiretta triennale» (precedente voce 2), incrementata del 10% (dieci per cento) della differenza tra «cifra d'affari globale attività propria e indiretta triennale» (precedente voce 1) e la «cifra d'affari in lavori attività propria e indiretta triennale» (precedente voce 2). Tale incremento opera sino al compimento del valore massimo pari al 10% (dieci per cento) della «cifra d'affari in lavori attività propria e indiretta triennale» (precedente voce 2).

Essa è pertanto ricavabile dalla seguente formula:

Cifra d'affari convenzionale triennale = B + C

dove:

A = cifra d'affari globale attività propria e indiretta triennale;

B = cifra d'affari in lavori attività propria e indiretta triennale;

C = (0,10 × (A — B) (incremento comunque minore o uguale a (0,10 × B).

4) *Parametro «P»*

Va calcolato secondo la seguente formula:

$$P = 1,5 + \frac{1,00 \times (\text{importo totale concessione espresso in miliardi} - 20)}{80}$$

5) *Patrimonio netto*

Valore del patrimonio netto di cui alla tabella 5 relativo al bilancio dell'ultimo esercizio.

6) *Affidamento per cassa*

Linee di credito per cassa a breve in lire documentate con apposite dichiarazioni di banche. Almeno la metà del valore minimo del requisito deve essere costituito da linee di credito concesse da banche presenti in non meno di quattro regioni.

7) *Prestito soci*

Totale, ricavato dall'ultimo bilancio, delle somme versate alla impresa cooperativa dai soci persone fisiche, o trattenute ai soci stessi a titolo di prestito, alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni.

8) *Attrezzature e mezzi d'opera*

Valore di comune commercio dei beni in attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico di cui l'impresa ha la disponibilità a qualsiasi titolo.

9) *Importo salari e stipendi attività propria e indiretta triennale*

Totale, riferito agli utlimi tre esercizi, del costo del personale, composto da salari e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, al netto di eventuali fiscalizzazioni, relativi sia all'attività diretta sia a quella indiretta, come definita alla precedente voce 1.

10) *Cifra d'affari convenzionale triennale minima richiesta*

Importo calcolato moltiplicando l'importo totale della concessione per il relativo parametro «P» (precedente voce 4), ovvero per il parametro 2,5 (due virgola cinque) per concessioni di importo pari o superiore a 100 (cento) miliardi.

11) *Affidamento lavori ad imprese locali*

Il criterio si applica ai candidati che — in assolvimento, parziale o totale, dell'obbligo di cui all'art. 2, comma 1, della legge 17 febbraio 1987, n. 80 — si sono impegnati, mediante la dichiarazione di cui all'articolo 5 comma 1, lettera *c*), del presente decreto, a realizzare una percentuale, da essi stessi predeterminata, dei lavori della concessione attraverso imprese terze, singole, associate o consorziate, in possesso dei seguenti requisiti:

a) sede legale da almeno tre anni nella regione dove si devono realizzare i lavori;

b) lavori eseguiti nella predetta regione, negli ultimi tre esercizi (complessivamente nel caso di imprese associate o consorziate), con attività propria ed indiretta come definita alla precedente voce 2, per un importo almeno pari al valore determinato attraverso la seguente formula:

$$\left(\frac{240 - (\text{importo totale concessione espresso in miliardi})}{220} \times 0,65 \right) \times A$$

dove:

A = importo totale dei lavori eseguiti nel triennio in Italia

12) *Cifra d'affari globale attività propria triennale*

Totale, riferito agli ultimi tre esercizi, del valore della produzione globale, così come indicato nella precedente voce 1, relativo all'attività propria.

13) *Cifra d'affari in lavori attività propria e indiretta media triennale*

Totale di cui alla precedente voce 2 diviso per tre.

14) *Importo salari e stipendi attività propria triennale*

Totale, riferito agli ultimi tre esercizi, del costo del personale, composto da salari e stipendi, contributi sociali ed accantonamenti ai fondi di quiescenza, al netto di eventuali fiscalizzazioni, relativo all'attività propria.

15) *Importo lavori assimilabili nel quinquennio*

Totale degli importi dei lavori relativi all'ultimo quinquennio antecedente l'anno di pubblicazione del bando di gara, ancorché in corso, eseguiti in Italia o all'estero con attività diretta o indiretta (come definita alla precedente voce 1) per conto di amministrazioni, di enti pubblici o di privati. Detti lavori potranno riguardare una o più delle categorie richieste per la realizzazione dei lavori oggetto di concessione.

Per i lavori eseguiti in Italia, nel caso in cui dai bandi o dai contratti stipulati non fosse rilevabile la categoria dei lavori eseguiti, ovvero questa sia espressa con riferimento alla tabella di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57 l'indicazione della categoria dei lavori, rapportata alla vigente tabella, dovrà essere documentata attraverso una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 14, commi 3 e 4, della legge n. 57 del 1962.

Per i lavori eseguiti all'estero la categoria dei lavori deve potersi desumere dalla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 5, della legge n. 57 del 1962.

16) *Lavoro assimilabile d'importo massimo*

Lavoro eseguito, nella categoria prevalente dei lavori oggetto della concessione, anche attraverso più contratti (principali o aggiuntivi), che presenta l'importo massimo fra tutti i lavori utilizzati ai fini della precedente voce 15.

17) *Portafoglio ordini*

Totale degli importi delle commesse — che l'impresa deve eseguire in Italia o nei Paesi aderenti alla C.E.E., per conto di amministrazioni e di enti pubblici — per le quali sono stati stipulati i relativi contratti (principali e aggiuntivi) o per le quali è stata effettuata la consegna dei lavori sotto riserva di legge. Nei casi di contratti relativi a lavori in corso di esecuzione, l'importo da considerare deve essere al netto di quello dei lavori già eseguiti.

Dette commesse possono essere relative sia all'attività propria e sia, per le quote di competenza, a quella di raggruppamenti temporanei, consorzi e società consortili di cui l'impresa fa parte.

TABELLA 4

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ

Attività disponibili

Cassa
Banche
Titoli e partecipazioni
Non immobilizzate
(meno - Fondo svalutazione titoli e partecipazioni)

Crediti con esigibilità prevista entro dodici mesi:
clienti e cambiali attive
società controllate e collegate
altre consociate
soci
altri crediti
(meno - Fondo svalutazione crediti)

Anticipi a fornitori per forniture d'esercizio
Giacenze di magazzino:
materie prime, sussidiarie ed accessorie
prodotti finiti e merci
lavori in corso
(meno - Fatturato rata)
(meno - Fondo deprezzamento magazzino)

Ratei e risconti attivi
Totale attività disponibili

Attività immobilizzate

Immobilizzazioni tecniche:
terreni
fabbricati industriali
impianti e macchinari
attrezzature e macchine di ufficio
automezzi
costruzioni in corso
anticipi a fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni.
(meno - Fondi ammortamenti):
fabbricati industriali
impianti e macchinari
attrezzature e modelli
mobili e macchine d'ufficio
automezzi

Fabbricati civili
(meno - Fondo ammortamento)

Immobilizzazioni finanziarie:
crediti con esigibilità dopo dodici mesi
clienti incluse le cambiali attive
società controllate e collegate
altre associate
depositi cauzionali
partecipazioni
(meno - Fondi svalutazione)

Immobilizzazioni immateriali in corso di ammortamento (*):
brevetti, marchi di fabbrica, spese impianto ecc.
oneri pluriennali

Totale att. immobilizz.
Totale attività

(*) Qualora si fosse proceduto ad ammortamento di questi beni mediante istituzione di appositi fondi al passivo, i relativi ammontari vanno detratti da questa voce.

TABELLA 5

SITUAZIONE PATRIMONIALE

PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO

Passività a breve

Banche
Debiti pagabili entro dodici mesi:
fornitori
cambiali passive
società controllate e collegate
altre consociate
soci
parte corrente dei mutui passivi
imposte sul reddito
altri debiti

Anticipi da clienti
Ratei e risconti passivi
Fondo garanzia prodotti
Totale passività a breve

Passività a medio e lungo termine

Prestiti obbligazionari
Debiti pagabili oltre dodici mesi:
società controllate e collegate
altre consociate
soci
altri

Mutui passivi, al netto della quota corrente:
con garanzia reale
altri

Fondo imposte differite
Fondo trattamento fine rapporto
Totale passività a medio e lungo termine
Totale passività

Patrimonio netto

Capitale sociale			
Riserva legale			
Sovrapprezzo di emissione azioni			
Riserve statutarie			
Altri fondi e riserve (dettagliare)			
Residuo utili (perdite) esercizi precedenti			
Totale patrimonio netto			
Risultato economico			
Totale passività e patrimonio netto			

TABELLA 6

Rendiconto economico

Ricavi di vendita (al netto di imposte e di rettifiche)			
*a*1) Ricavi per lavori in c/proprio ed in c/terzi			
*a*2) Ricavi per vendite di prodotti finiti			
*a*3) Ricavi diversi			
(+/—) Variazione del magazzino:			
*b*1) lavori in corso in c/proprio ed in c/terzi			
*b*2) prodotti finiti relativi all'attività di costruzione			
*b*3) prodotti finiti destinati alla vendita			
(+) *c*) produzione interna di immobilizzazione tecniche			
(—) *d*) acquisti dei prodotti finiti destinati alla vendita			
Valore della produzione del periodo			
(—) Acquisti di materiali			
(+/—) Variazione del magazzino materie prime, sussidiarie ed accessorie			
(—) Altri costi di gestione			
Valore aggiunto			
(—) Costi per il personale			
Margine operativo al lordo degli ammortamenti (margine operativo lordo)			
(—) Ammortamenti tecnici e collegati alla gestione operativa			
(—) Altri accantonamenti collegati alla gestione operativa			
Risultato operativo			
(+) Proventi finanziari			
(—) Oneri finanziari			
(+) Proventi patrimoniali (correnti)			
(—) Oneri patrimoniali (correnti)			
(+/—) Altri proventi ad oneri e componenti straordinarie (dettagliare)			
Risultato economico al lordo delle imposte			
Risultato economico netto			

NOTE ESPLICATIVE TABELLA 6

Lo schema si ispira al criterio di classificazione «per natura» dei costi e dei ricavi ed adotta la forma scalare.

In ordine ai criteri da seguire ai fini della compilazione dello schema esemplificativo si forniscono alcune indicazioni.

Ricavi di vendita. Vanno espressi al netto di imposte indirette, di fabbricazione, etc., e di storni per detrazioni (resi, abbuoni, premi ai clienti, rettifiche di fatturazione, etc.).

Produzione interna di immobilizzazioni tecniche. In corrispondenza di questa voce vanno classificati eventuali costi capitalizzati afferenti la progettazione, la fabbricazione e la messa in opera dei fabbricati, macchinari e impianti realizzati utilizzando risorse dell'azienda.

Variazioni del magazzino. Va assicurata l'uniformità dei criteri di valorizzazione delle giacenze all'inizio e alla fine del periodo.

Non è indispensabile che si tratti dei medesimi criteri adottati ai fini del bilancio civilistico. Così qualora l'adozione dei metodi LIFO e FIFO comportasse oneri di elaborazione eccessivamente gravosi, il magazzino potrà essere valorizzato sulla base di metodologie in uso ai fini delle rilevazioni interne (costo medio, costo standard, etc.).

Acquisti di materiali. In questa voce vanno classificati gli acquisti di materie prime, accessorie, semilavorati, altri materiali di produzione, energia.

Altri costi di gestione. In questa voce vanno classificati gli acquisti di servizi, nonché gli altri acquisti non classificati al punto precedente.

Costi per il personale. La posta comprende: retribuzioni (comprensive dei ratei per ferie e mensilità aggiuntive), oneri sociali e contributivi a carico dell'azienda, accantonamento al Fondo trattamento di fine rapporto.

Ammortamenti tecnici e collegati alla gestione operativa. Vanno indicati in corrispondenza di questa voce gli ammortamenti ordinari, relativi a cespiti al servizio delle aree industriali, commerciali e amministrative. Eventuali ammortamenti anticipati consentiti da norme tributarie vanno classificati in corrispondenza della voce «Altri proventi ed oneri e componenti straordinarie».

Altri accantonamenti collegati alla gestione operativa. Vanno classificati in corrispondenza di questa voce gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri futuri collegati alla gestione operativa. Principalmente la posta comprenderà: accantonamenti al fondo rischi su crediti, al fondo deprezzamento magazzino, al fondo rischi di collaudo, ai fondi per concorsi a premio, etc.

Gli accantonamenti cosiddetti «prudenziali» (generalmente indeducibili ai fini fiscali) vanno indicati nella voce «Altri proventi ed oneri e componenti straordinarie».

Proventi e oneri finanziari. Vanno indicati: interessi attivi da banche, clientela, etc.; interessi attivi da società controllate e collegate ed altre consociate; interessi passivi verso società controllate, collegate ed altre consociate; sconti ed altri oneri finanziari.

Proventi ed oneri patrimoniali. Vanno indicati: proventi degli immobili civili; dividenti delle partecipazioni; interessi e altri frutti degli immobili civili, con separata indicazione degli ammortamenti di immobili dati in affitto.

Altri proventi ed oneri e componenti straordinarie. Di tale voce si dovrà fornire il dettaglio, evidenziando, se del caso, le poste seguenti:

capitalizzazioni e recuperi di costi (non classificati in corrispondenza della voce «produzione interna di immobilizzazioni tecniche»);

ammortamenti di oneri capitalizzati (non compresi tra le poste collegate alla gestione operativa);

ammortamenti anticipati consentiti da norme tributarie;

accantonamenti prudenziali;

sovvenzioni e contributi ricevuti dall'esterno;

plusvalenze e minusvalenze (su immobili, immobilizzazioni tecniche, partecipazioni, titoli);

sopravvenienze attive e passive;

altre voci e movimenti di fondi (precisare).

Accantonamento per imposte. Dovrà trattarsi di una stima realistica dell'onere per imposte dirette (IRPEG e ILOR).

Principalmente, si tratta delle rettifiche di valore consentite da norme tributarie, degli accantonamenti consentite da norme tributarie, degli accantonamenti di ricavi e plusvalenze, consentiti da norme tributarie, degli ammortamenti anticipati, etc.

CONVENZIONE - TIPO REGOLANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI AFFIDATI IN CONCESSIONE AI SENSI DELLA LEGGE 17 FEBBRAIO 1987 N. 80

CONVENZIONE

Tra ....

e ....

Per la concessione di ....

L'anno .... il giorno .... del mese di.................. avanti a me .... ufficiale rogante designato con.. sono comparsi:

da una parte il sig. ....;
.... in seguito qualificat...., per brevità, «concedente»;

dall'altra il sig. ....;
.... in seguito qualificat...., per brevità, «concessionario».

PREMESSO

a) che con provvedimento............ in data .... a seguito di............................ si è deciso di affidare in concessione, ai sensi della legge 17 febbraio 1987, n. 80, l'elaborazione del progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori di...
(1) ....;

b) che il progetto di massima ha ottenuto tutti i prescritti pareri, autorizzazioni e nulla osta di legge ed in particolare ha ottenuto:

1) ....
2) ....
3) ....
4) ....
....
....

c) che il progetto di massima, il disciplinare con la descrizione delle principali categorie di lavoro da eseguire ed i prezziari aggiornati redatti da.......................... in data ...., sono stati approvati con ....,

d) che, a seguito della gara esperita il giorno .... presso..............................., è risultat.... aggiudicatar.... ....
che ha offerto un .... del ....% sul prezziario allegato al progetto di massima;

e) che nella lettera di invito l'ammontare dei lavori che il concessionario è tenuto ad affidare, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 17 febbraio 1987, n. 80, è fissato nel ....% dell'importo totale della concessione;

f) che sulla base della dichiarazione di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 5 dell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 1988, pubblicato il .... il concessionario si è impegnato ad affidare l'esecuzione di opere di cui al precedente punto *e)* per il .... % (..................) dell'importo totale della concessione ad imprese aventi i requisiti previsti dalla voce 11 delle note esplicative delle tabelle 1, 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra citato (2);

g) che il concessionario, ai sensi dell'art. 11 della legge 17 febbraio 1987, n. 80, ha prestato la cauzione definitiva nella misura del ....% dell'importo totale provvisorio di concessione mediante ....

h) che, per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, troverà applicazione la normativa vigente in materia di esecuzione di opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

Tutto ciò premesso

le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Formano parte integrante del presente atto, oltre alle premesse, il progetto di massima, i prezziari aggiornati, la descrizione delle principali categorie dei lavori e l'offerta del concessionario.

Sono a carico del concessionario, senza diritto di rivalsa, tutte le spese conseguenti alla stipulazione e alla registrazione della presente convenzione e dell'atto integrativo di cui all'art. 5, ultimo comma, compresi i relativi oneri fiscali, con esclusione dell'IVA.

Art. 2.

Il concedente affida, ai sensi e per gli effetti della legge 17 febbraio 1987, n. 80, al concessionario, che dichiara di accettare, la concessione per la progettazione esecutiva e la realizzazione (3) ....

Pertanto, il concessionario è tenuto: (4)

1) ad eseguire le indagini geologiche, geotecniche, i sondaggi, i rilievi, le misurazioni, le picchettazioni e quant'altro necessario per la redazione del progetto esecutivo;

2) a predisporre il progetto esecutivo delle opere oggetto della concessione;

---

(1) Se compresi nell'oggetto della concessione, inserire anche: «...... nonché le attività necessarie per l'acquisizione delle aree e degli immobili, la manutenzione delle opere per un periodo di ...., ecc. ....».

(2) Tale punto *f)* va inserito soltanto se il concessionario ha reso la dichiarazione di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 1988, pubblicato il .... dell'allegato n. 1.

(3) Inserire una descrizione analitica dell'intervento oggetto della concessione.

(4) Sopprimere, o aggiungere, gli elementi in relazione allo specifico oggetto della concessione.

3) a curare le attività necessarie all'acquisizione dei pareri, autorizzazioni e nulla osta inerenti l'intervento oggetto di concessione quali previsti dalla legislazione vigente;

4) a curare le attività necessarie per l'occupazione e l'acquisizione delle aree e degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere;

5) ad eseguire i lavori di cui al progetto esecutivo che, approvato dal concedente, farà parte integrante e sostanziale dell'atto integrativo di cui al successivo articolo 5;

6) a provvedere alla manutenzione delle opere realizzate per un periodo di . . . . ,

7) . . . .

8) . . . .

Per l'espletamento delle attività necessarie all'acquisizione dei prescritti pareri, autorizzazioni, nulla osta e per quelle necessarie all'occupazione e l'acquisizione di aree e di immobili anche mediante espropriazione, il concessionario opera in nome e per conto del concedente.

Art. 3.

La cauzione di cui al punto *g)* delle premesse è adeguata, ove necessario, all'importo definitivo della concessione quale risultante dall'atto integrativo di cui al successivo articolo 5 e, in tal caso, l'avvenuto adeguamento è documentato dal concessionario in sede di stipula dell'atto integrativo.

Art. 4.

Per l'espletamento delle prestazioni di cui al precedente art. 2, il corrispettivo della concessione, così come risultante dall'offerta presentata dal concessionario in sede di gara, è provvisoriamente fissato in L. . . . . .

Il corrispettivo della concessione è definitivamente fissato con l'atto integrativo dal successivo art. 5 della presente convenzione.

Art. 5.

Il progetto esecutivo è redatto dal concessionario, secondo le indicazioni e le prescrizioni tecniche contenute nella progettazione di massima posta a base di gara, con l'osservanza delle norme per la compilazione dei progetti di opere (5) . . . . ,
nel rispetto di tutte le norme tecniche e specialistiche vigenti in materia (opere in cemento armato, impianti termici, impianti elettrici, ecc.) nonché, ove prescritto, di quelle di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349.

In particolare il progetto deve essere presentato completo dei seguenti elaborati (6):

1) . . . .

2) . . . .

.) . . . .

.) . . . .

.) stima delle opere determinata applicando al computo metrico i prezzi unitari, di cui agli elenchi posti a base di gara, quali risultano a seguito dell'offerta del concessionario; nel caso sia necessario prevedere categorie di lavori i cui prezzi non sono contenuti in detti elenchi, il concessionario determina i nuovi prezzi secondo quanto prescritto dall'art. 21 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350;

.) programma lavori redatto ai fini revisionali di cui al successivo articolo 6. (7)

Qualora l'ammontare del progetto esecutivo superi, per comprovate ragioni, del 20% l'importo a base di gara, il progetto stesso potrà essere corredato, ove tecnicamente possibile, di uno o più stralci funzionali dell'intervento, ciascuno dei quali deve essere di importo non superiore a quello a base di gara, incrementato del 20% (venti per cento).

In fase di elaborazione del progetto esecutivo e prima della sua approvazione, il concedente potrà richiedere varianti o modifiche al progetto, che il concessionario si impegna ad apportare nel nuovo termine assegnato senza richiedere alcun compenso o rimborso, salvo che le varianti o modifiche ordinate comportino l'esecuzione di ulteriori sondaggi e/o rilievi.

Il progetto esecutivo delle opere è redatto e firmato da uno o più, tecnici, iscritti nei rispettivi albi professionali, abilitati all'esercizio della professione.

Il progetto è consegnato dal concessionario al concedente in .... esemplari, nel termine di . . giorni dalla firma della presente convenzione o in quello successivo come prorogato ai sensi del precedente comma 4.

Nel termine stabilito il concessionario è tenuto ad effettuare le prestazioni tecniche propedeutiche alla progettazione esecutiva, la progettazione esecutiva stessa, nonché a conseguire i prescritti pareri, autorizzazioni e nulla osta salva la facoltà di richiedere una proroga, comprovando che gli eventuali ritardi non sono a lui imputabili.

Sulla richiesta si pronuncia tempestivamente il concedente che, qualora ritenga giustificata la medesima, accorda la proroga e fissa nuovi termini.

Il concedente, dopo l'approvazione del progetto esecutivo e sulla base dello stesso, ovvero di uno stralcio funzionale, predispone l'atto integrativo con il quale viene stabilita la consistenza delle opere da realizzare, il corrispettivo definitivo, nonché le ulteriori specifiche condizioni, diritti ed obblighi tra le parti non disciplinati dalla presente convenzione e da osservare nella realizzazione della stessa.

---

(5) Inserire il riferimento alle norme dell'ente concedente o in mancanza: «......... dello Stato che sono nell'attribuzione del Ministero dei lavori pubblici di cui al decreto ministeriale 29 maggio 1895, così come modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 luglio 1947, n. 763, ...».

(6) Inserire l'elenco dei grafici e delle relazioni di calcolo da redigere per ogni opera ed impianto oggetto della concessione.

(7) Voce da sopprimere qualora sia previsto il ricorso al prezzo chiuso di cui all'art. 33, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 6.

Il concedente comunica l'avvenuta approvazione del progetto esecutivo al concessionario, invitandolo per la stipula dell'atto integrativo in un termine a tal fine stabilito.

L'importo dell'atto integrativo (8).

Art. 7.

La direzione dei lavori è riservata al concedente, il quale provvede alla relativa nomina entro .... giorni dalla data di stipula della presente convenzione. Le attività di direzione lavori sono esercitate con le modalità di cui al regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

Art. 8.

All'occupazione da parte del concessionario delle aree e degli immobili necessari a dare inizio ai lavori presenzia il direttore dei lavori, per constatare formalmente, mediante apposito verbale, l'avvenuta presa di possesso delle aree e degli immobili (9).

Il verbale produce gli effetti della consegna di cui all'art. 10 del capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 10 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, per l'ipotesi di consegna parziale.

Art. 9.

Il concessionario è tenuto ad eseguire le opere di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 80 del 1987 per il .....% dell'importo totale definitivo della concessione, al netto degli oneri di organizzazione di cui all'articolo 11, con affidamento in appalto ad imprese terze, singole, associate o consorziate, di cui al punto *f)* delle premesse, iscritte all'Albo nazionale dei costruttori per importi e categorie adeguate ai lavori da eseguire (10).

Il concessionario, ai sensi dell'art. 2, comma 2, e art. 5 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, può realizzare gli impianti o lavori speciali con affidamento in appalto ad imprese terze, singole, associate o consorziate, aventi i requisiti di cui alla citata legge n. 57 del 1962.

Tali imprese devono, inoltre, risultare in possesso delle autorizzazioni prescritte in materia di lotta alla delinquenza mafiosa e alle altre forme di criminalità organizzata e; nel caso di cui al precedente comma 2, qualora i lavori siano di importo superiore a un milione di ECU, anche dei seguenti requisiti dei quali va fornita adeguata documentazione:

cifra d'affari in lavori triennale (come definita alla voce 2 delle note esplicative delle tabelle 1, 2 e 3 di cui all'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 1988, pubblicato il ....), realizzata nella categoria richiesta per la esecuzione della specifica opera, almeno pari all'importo del lavoro da eseguire;

importo salari e stipendi triennale relativo all'attività propria (come definito alla voce 14 delle note esplicative delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al citato decreto) non inferiore al 12% (dodici per cento) dell'importo dei lavori da eseguire;

mezzi tecnici ed attrezzature speciali necessari per la realizzazione del lavoro.

Art. 10.

Entro .... giorni naturali consecutivi dalla data di redazione del verbale di cui al precedente articolo 8, il concessionario deve ultimare i lavori oggetto della presente convenzione.

Il concessionario dà comunicazione scritta dell'avvenuta ultimazione al direttore dei lavori, il quale redige il relativo verbale, ai sensi dell'art. 62 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

Qualora per cause non imputabili al concessionario, questi non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, possono essere concesse proroghe, richieste con domanda motivata prima della scadenza del termine di ultimazione dei lavori, purché ritenute giustificate dal concedente. Il riconoscimento di proroghe non pregiudica i diritti che possono competere al concessionario per il fatto che la maggiore durata sia imputabile al concedente.

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per l'ultimazione dei lavori è dovuta dal concessionario una penale pari al ....% dell'importo totale definitivo della concessione, quale risultante dall'atto integrativo di cui al precedente articolo 6.

(11) ....

---

(8) Inserire, a scelta del concedente, una delle seguenti disposizioni:
«... è sottoposto alla eventuale revisione prezzi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.»;
«... è fisso ed invariabile ed è definitivamente determinato con l'applicazione dell'art. 33, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in quanto non soggetto a revisione prezzi.».

(9) Nell'ipotesi che non siano state affidate al concessionario le procedure per l'occupazione e l'acquisizione delle aree e degli immobili il comma va così sostituito «La consegna al concessionario delle aree e/o degli immobili sui quali realizzare le opere avviene, mediante apposito verbale, non oltre quarantacinque giorni dalla approvazione formale dell'atto integrativo».

(10) Disposizione da inserire qualora le percentuali del punto *e)* e del punto *f)* delle premesse coincidano.

Nel caso che le percentuali del punto *e)* e del punto *f)* siano diverse, sostituire la disposizione come segue: «Il concessionario è tenuto ad eseguire le opere, per il ....% dell'importo totale definitivo della concessione, al netto degli oneri di organizzazione di cui all'art. 11, con affidamento in appalto ad imprese terze, singole, associate o consorziate, di cui al punto *f)* delle premesse e, per il restante ....% del predetto importo totale definitivo della concessione, tramite affidamento in appalto ad imprese terze, singole, associate o consorziate di cui al punto *e)* delle premesse, tutte iscritte all'Albo nazionale dei costruttori per importi e categorie adeguate ai lavori da eseguire».

Nel caso che il punto *f)* non sia presente nelle premesse, sostituire la disposizione come segue: «Il concessionario è tenuto ad eseguire le opere per il ....% dell'importo totale definitivo della concessione, al netto degli oneri di organizzazione di cui all'art. 11, con affidamento in appalto ad imprese terze, singole, associate o consorziate, di cui al punto *e)* delle premesse, iscritte all'Albo nazionale dei costruttori per importi e categorie adeguate ai lavori da eseguire».

(11) È facoltà del concedente, in presenza di motivate esigenze, inserire la seguente disposizione: «... Per ogni giorno di anticipo rispetto al termine previsto per l'ultimazione dei lavori il concedente corrisponde al concessionario un premio di incentivazione pari al ....% dell'importo totale definitivo della concessione, quale risultante dall'atto integrativo di cui al precedente art. 6».

Art. 11.

I prezzi risultanti dall'offera del concessionario sono comprensivi di qualsiasi onere connesso alla concessone medesima.

Nell'affidamento dei lavori di cui al precedente articolo 9, comma 1, il concessionario deve praticare gli stessi prezzi della concessione, depurati dagli oneri di organizzazione, fissati dal concedente nella misura percentuale del ....% (................ (12).

Gli oneri di organizzazione di cui al precedente comma 2 comprendono, oltre alle spese per rilievi e sondaggi, progettazione esecutiva delle opere, attività tecnico-amministrative di occupazione ed acquisizione delle aree e degli immobili, attività tecnico-amministrative di acquisizione dei prescritti pareri, autorizzzazioni e nulla osta, quelle per onorari professionali inerenti la direzione, la contabilizzazione ed il collaudo dei lavori, per il coordinamento delle imprese esecutrici e per la complessiva gestione e manutenzione dell'intervento. (13)

Art. 12.

Il concedente, entro trenta giorni dalla stipula dell'atto integrativo, corrisponde, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, al concessionario il 20% dell'importo totale definitivo della concessione, a titolo di anticipazione.

Il versamento dell'anticipazione è subordinato alla costituzione, da parte del concessionario, della cauzione di cui all'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e di quanto disposto dall'art. 13 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Detta anticipazione è recuperata secondo le modalità previste dalle vigenti norme in materia.

Art. 13.

Il concessionario, nel corso dell'esecuzione dei lavori, ha diritto a pagamenti, in conto del corrispettivo definitivo della concessione, con le modalità e le cadenze di seguito stabilite: . . . .

. . . .

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal direttore dei lavori e sono pagati nei modi e nei termini di cui agli articoli 33 e 35 del capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, come modificati dall'art. 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

Sull'importo dei lavori eseguiti vengono effettuate le ritenute di legge, ai sensi dell'art. 22 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Sulle somme ritenute il concedente ha gli stessi diritti che ad esso competono sulla cauzione.

Il conto finale di cui all'art. 63 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, è redatto dal direttore dei lavori entro novanta giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori di cui al precedente art. 10.

Art. 14.

Restano a carico del concedente il pagamento dei corrispettivi per le indennità di occupazione, di asservimento, di espopriazione e di accesso per eseguire rilievi e sondaggi.

Le indennità sono determinate a norma di legge, mentre per le cessioni volontarie, ovvero per gli atti di acquisto diretto, i prezzi sono sottoposti, prima dell'offerta, all'approvazione del concedente, che delegherà il concessionario a richiedere il parere del competente ufficio tecnico erariale.

Tutte le spese sono anticipate dal concessionario e sono dal concedente integralmente rimborsate allo stesso concessionario su presentazione di idonea documentazione giustificativa.

Art. 15.

Il concessionario si obbliga:

a) ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di collocamento;

b) ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, ivi compresa l'integrale osservanza degli oneri di contribuzione e di accantonamento inerenti alle casse edili ed agli enti scuola contemplati dai predetti accordi collettivi.

c) ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

È esclusa qualsiasi responsabilità del concedente per infortuni che dovessero derivare dalla esecuzione delle opere oggetto della concessione e per qualsiasi risarcimento venisse richiesto da terzi, in conseguenza di infortuni verificatisi in corso di costruzione.

Il concessionario è responsabile, nei confronti del concedente, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli appaltatori, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

In caso di inottemperanza agli obblighi testè precisati, accertata dal concedente o da esso segnalate dall'Ispettorato del Lavoro, il concedente medesimo comunica al concessionario e, ove ricorrono le condizioni di legge, anche all'ispettorato suddetto l'inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

---

(12) La percentuale deve essere fissata dal concedente in relazione alle peculiari prestazioni del concessionario e non deve superare di norma il 10% (dieci per cento).

(13) Sopprimere il richiamo alle voci eventualmente non ricomprese nell'oggetto della concessione.

Il pagamento delle somme accantonate non è effettuato sino a quando il concessionario non ha regolarizzato la propria posizione.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, il concessionario non può opporre eccezione al concedente, né ha titolo al risarcimento di danni.

Art. 16.

La decadènza della concessione può essere disposta nei seguenti casi:

se il concessionario cede in tutto o in parte la concessione a terzi, senza autorizzazione del concedente;

se il concessionario si rende gravemente inadempiente agli obblighi stabiliti dalla legge e dalla presente convenzione;

se il concessionario, nel dar seguito agli obblighi di cui alla presente convenzione, dimostra grave imperizia o negligenza tale da compromettere la realizzazione dell'intervento;

se il concessionario non rispetti l'impegno di cui all'articolo 2 della legge n. 80 del 1987 (14) ....

Qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 340 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, e dell'art. 27 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

Art. 17.

Il collaudo generale dei lavori oggetto della presente convenzione può avvenire anche in corso d'opera ed è effettuato, ai sensi della normativa vigente, da uno o più collaudatori, comunque in numero non superiore a 5, nominati dal concedente in relazione all'entità ed alla peculiarità delle opere da collaudare ed è compensato dal concedente, in base alle tariffe professionali, con oneri posti a carico del concessionario.

Il concessionario provvede alla necessaria assistenza per le operazioni in sito.

La collaudazione deve essere conclusa nel termine massimo di un anno dalla data di ultimazione dei lavori, quale risultante dal verbale di cui al precedente art. 10.

Restano ferme le norme di cui al penultimo ed ultimo comma dell'art. 5 delle legge 10 dicembre 1981, n. 741.

Art. 18.

Qualsiasi controversia — di natura tecnica, amministrativa o giuridica — che dovesse insorgere, anche in corso d'opera in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente convenzione e dell'atto integrativo che non si sia potuta definire in sede amministrativa, è deferita ad un collegio arbitrale nelle norme e nella composizione consentite dalle norme vigenti per il concedente.

Art. 19 (15).

La concessionaria effettua la completa manutenzione delle opere ultimate per un periodo di .... decorrente dalla data fissata per l'ultimazione delle operazioni di collaudo.

Prima dell'inizio della manutenzione il concessionario costituisce a favore del concedente, per l'attività di cui al precedente comma, un fidejussione di importo pari al ....‰ (............... per mille) dell'importo totale definitivo della concessione per ogni anno di manutenzione.

La predetta fidejussione viene progressivamente svincolata, con cadenze ...., in misura proporzionale al decorso periodo di manutenzione.

---

(14) Ove sia presente nelle premesse il punto *f)*, inserire anche .... «nonché quello di cui al punto *f)* delle premesse».

(15) Articolo da sopprimere ove la manutenzione non rientri nell'oggetto della concessione.

88A0925

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(9652135) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411200880541)

L. 800